

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5785 del 11/11/2022
Oggetto	CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO IGIENICO E ASSIMILATI COMUNE: BOLOGNA TITOLARE: AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA SPA CODICE PRATICA N. BO19A0052
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6081 del 11/11/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno undici NOVEMBRE 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO IGIENICO E ASSIMILATI

COMUNE: BOLOGNA

TITOLARE: AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA SPA

CODICE PRATICA N. BO19A0052

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e

coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i

corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;

- Il Decreto del Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 94/2022 di adozione delle misure di salvaguardia in attesa dell'approvazione definitiva del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027, adottato con Deliberazione n. 4/2021 dalla Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino medesima;

- le DGR n. 1781/2015, n. 2067/2015 e n. 2293 del 27/12/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato gli aggiornamenti del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e

gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

richiamata l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG/2019/151397 del 02/10/2019 (pratica BO19A0052) con la quale AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA SPA, C.F.: 03145140376, ha chiesto la concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee:

- con una portata massima di 5 l/s per un volume complessivo di 15.000 metri cubi/anno (mc/a), di cui:

- circa 12.000 mc/a per la produzione di miscele anticongelanti di glicole propilenico per il trattamento di de-icing degli areomobili;
- circa 3.000 mc per la pulizia delle piattaforme e delle attrezzature dell'impianto di de-icing;

- mediante un pozzo:

- da perforare sul terreno di proprietà censito nel NCT del comune di Bologna (BO) al Foglio 11 mappale 396, fino alla profondità massima di 80 m dal p.c., per captare una unica falda tra -60 e -80 m, previa verifica della idrostratigrafia di sottosuolo mediante esecuzione in foro di logs geofisici Gamma Ray;
- da completare con una colonna di captazione in PVC PN 12.5 con diametro di 180 mm, con filtro tipo Johnson; con una elettropompa sommersa di potenza di 5 Kw, regolata alla portata massima d'esercizio di 5 l/s;

considerato che l'istanza è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001 ed, in particolare, a quello di autorizzazione alla perforazione di nuovo pozzo previsto all'art. 16;

richiamata la Determinazione n° 5844 del 16/12/2019 con la quale è stata assentita alla ditta richiedente, **l'autorizzazione alla perforazione** di un pozzo sul terreno censito nel NCT del comune di Bologna (BO) al Foglio 11 mappale 396, fino alla profondità massima di 80 m, **alle seguenti condizioni:**

nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nell'Allegato 1: "PRESCRIZIONI DI REALIZZAZIONE DELLE PERFORAZIONI", di cui al punto 1):

*la perforazione potrà essere eseguita fino alla profondità massima di 80 m, all'interno della quale dovrà essere data priorità alla captazione degli acquiferi più superficiali, rispetto a quello di progetto, previa verifica di esistenza e produttività attraverso sondaggio e prove esplorative. La possibilità di estendere la captazione fino alla profondità massima potrà essere concessa soltanto in caso di assenza di acquiferi produttivi e **dovrà essere preliminarmente condivisa con l'Agenzia scrivente**, sulla base degli esiti delle indagini eseguite.*

vista la Relazione Tecnica di fine lavori di perforazione del pozzo assunta agli atti al Prot. n. PG/2022/120826 del 21/07/2022 **dalla quale si evince che:** - il pozzo è stato perforato sul terreno censito nel NCT del comune di Bologna (BO) al Foglio 11 mappale 396, nel punto di coordinate UTM RER X:682711 e Y:933319, fino alla profondità di 78 m con una colonna di captazione che intercetta un unico acquifero in ghiaie tra 61 e 74 m da p.c., con soggiacenza del livello piezometrico a 38 m di profondità; - sono stati esclusi due acquiferi più superficiali attraversati tra 2 e 26 m e tra 30 e 52 m da p.c. in quanto definiti

rispettivamente: il primo, insaturo e il secondo, parzialmente insaturo, a falda né libera né confinata, con soggiacenza piezometrica a 38 m da p.c., e quindi non idonei alla captazione;

considerato che l'amministrazione, con lettera Prot. n. PG/2022/122166 del 22/07/2022, poiché il pozzo è stato realizzato senza aver preliminarmente condiviso con l'Agenzia scrivente gli esiti delle indagini eseguite, diversamente da quanto prescritto nella determina di autorizzazione alla perforazione, ha richiesto di fornire chiarimenti in merito alle scelte eseguite. **In particolare di presentare una Relazione Idrogeologica** che dimostri, sulla base dei dati di monitoraggio di pozzi limitrofi in concessione al richiedente relativi alle pratiche BOPPA2061/15RN02 e BO20A0011 e mediante correlazioni idrostratigrafiche in sezione e ricostruzione della tavola piezometrica in pianta, l'esistenza della depressione rinvenuta nelle falde non captate nel nuovo pozzo (tra 2 e 26 m e tra 30 e 52 m) rispetto alle condizioni piezometriche presenti negli altri acquiferi oggetto di concessione;

dato atto che in data 19/10/2022 è stato notificato alla ditta richiedente il verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 30 del 19/10/2022, per mancato rispetto delle prescrizioni imposte dalla Determinazione n. 5844 del 16/12/2019 di Autorizzazione alla perforazione;

preso atto che dalla Relazione Idrogeologica presentata dalla ditta richiedente, assunta agli atti al Prot. n. PG/2022/161162 del 03/10/2022:

1. si dimostra che i livelli acquiferi dei pozzi di cui alle pratiche BOPPA2061/15RN02 e BO20A0011 non sono oggetto di una depressione piezometrica e si ipotizza che quella rinvenuta negli stessi acquiferi attraversati e non captati nel pozzo perforato tra 2 e 26 m e tra 30 e 52 m, sia dovuta:

- ad assenza di contatto idraulico per variazioni stratigrafiche latero-verticali, locali;
- all'influenza esercitata dai prelievi del campo pozzi ad uso acquedottistico, limitrofo;

2. si desume che la ditta perforatrice in sede di esecuzione del pozzo ha ritenuto insaturo e parzialmente saturi i due livelli acquiferi più superficiali, non captati, sulla base di una diversa consistenza del fango;

3. si propone di sottoporre a monitoraggio piezometrico in continuo sia il livello acquifero profondo captato dal pozzo,

tra 61 e 74 m, sia quelli più superficiali non captati tra 2 e 26 m e tra 30 e 52 m, mediante due piezometri dedicati da realizzarsi nelle vicinanze;

richiamato che, come verificato in sede di autorizzazione alla perforazione, la derivazione richiesta **comporta un rischio ambientale (repulsione)**, per impatto moderato e criticità elevata con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico d'interesse: *Conoide Reno-Lavino - confinato superiore, codice 0442ER DQ2 CCS*; come risulta anche ai sensi della DGR n. 2293 del 27/12/2021;

dato atto della congruità del prelievo sulla base dei fabbisogni idrici dichiarati dal richiedente, in assenza di una specifica pianificazione di settore per destinazione d'uso;

ritenuto non opportuno procedere al monitoraggio dei livelli acquiferi più superficiali non captati dal pozzo perforato attraversati tra 2 e 26 m e tra 30 e 52 m in quanto già oggetto di medesima prescrizione nelle concessioni di cui ai procedimenti BO20A0011 e BOPPA2061/15RN02;

ritenuto, pertanto, che, sulla base della documentazione agli atti, nulla osta al rilascio della concessione richiesta alle condizioni indicate nell'allegato disciplinare di cui si richiama:

Il concessionario dovrà trasmettere all'amministrazione concedente, entro il mese di marzo di ogni anno, una comunicazione:

- ✓ **dei volumi annuali prelevati** come misurati dagli strumenti appositamente installati;
- ✓ **delle misure di soggiacenza da p.c. del livello statico della falda** nel pozzo da effettuare almeno 2 volte l'anno (indicativamente in marzo/aprile e in ottobre/novembre) in condizioni sempre statiche ovvero dopo un fermo pozzo per un periodo di almeno 12 ore;

considerato che, ai fini del calcolo del canone annuale di concessione, l'utilizzo di acque pubbliche richiesto è assimilabile a quello di *igienico e assimilati*, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. f) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese d'istruttoria per un importo di € 230,00;
- del canone di concessione 2022 fissato in € 170,31, di cui è dovuto l'importo di € 28,39, per due ratei mensili di validità della concessione nell'anno corrente di rilascio;
- del deposito cauzionale, pari ad un importo di € 250,00;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario, assunta agli atti al Prot. n. PG/2022/184656 del 10/11/2022;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come da documentazione agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla ditta AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA SPA, C.F.: 03145140376, **la concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee:**

- dal pozzo perforato sul terreno censito nel NCT del comune di Bologna (BO) al Foglio 11 mappale 396, nel punto di coordinate UTM RER X:682711 e Y:933319, fino alla profondità di 78 m (Determinazione n° 5844 del 16/12/2019 di autorizzazione alla perforazione);
- **con un una portata massima di 5,0 l/s per un volume complessivo di 15.000 mc/a, ad uso igienico e assimilati;**

La concessione è inoltre soggetta alle seguenti condizioni:

a) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

b) **la scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2031**. L'amministrazione ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di

pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato;**

c) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

d) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

e) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare l'allegato Disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire che il **canone annuale 2022** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., **è fissato in € 170,31**, di cui è dovuto l'importo di € 28,39, per due ratei mensili di validità della concessione nell'anno corrente di rilascio; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

4) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2022, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

5) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2022, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti Online / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

6) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

7) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. è fissata in **€ 250,00**; importo già **versato** a favore di "Regione Emilia-Romagna", in sede di Determinazione n.437 del 01/02/2021 di cambio di titolarità e autorizzazione alla perforazione;

8) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

9) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è **soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

11) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

12) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

13) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

14) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla ditta AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA SPA, C.F.: 03145140376 (pratica BO19A0052)

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo avviene dal corpo idrico sotterraneo: *Conoide Reno-Lavino - confinato superiore, codice 0442ER DQ2 CCS, mediante il pozzo* perforato sul terreno censito nel NCT del comune di Bologna (BO) al Foglio 11 mappale 396, nel punto di coordinate UTM RER X:682711 e Y:933319, così come indicato nella planimetria catastale agli atti (Determinazione n° 5844 del 16/12/2019 di autorizzazione alla perforazione);

B) il pozzo è stato: - **perforato fino ad una profondità di 78 m** da p.c. quota circa 38 m slm, con un diametro di perforo di 320 mm; - **realizzato** con una colonna di captazione in tubi PVC di diametro int. di 180 mm, profonda 78 m, con unico tratto filtrante, microfessurato (slot 2,0 mm), da 62 a 74 m da p.c., in corrispondenza di uno strato di ghiaia media, contenenti una falda acquifera con variazione della soggiacenza del livello piezometrico statico/dinamico di 38,20/39,15 m alla portata massima di 5,0 l/s come da prova di portata effettuata in giugno 2022; - **completato** con una elettropompa sommersa, posizionata alla profondità di circa 60 m da p.c.; di 5,0 KW di Potenza, dotata di inverter, regolata alla portata massima di esercizio di 5,0 l/sec; con diametro del tubo di mandata di 51,0 mm di diametro, su cui è inserito dispositivo conta litri per le misure dei volumi di prelievo; - **cementato** nell'intercapedine perforo/colonna mediante miscela cemento bentonite fino a 48 m e da compactonite fino a 55 m da p.c.; - **protetto** da avampozzo costituito da pozzetto in cls, interrato, profondo circa 1 m da p.c., chiuso con tombino;

C) il prelievo avviene con un una portata massima di 5,0 l/s per un volume complessivo di 15.000 mc/a, di cui:

- circa 12.000 mc/a per la produzione di miscele anticongelanti di glicole propilenico per il trattamento di de-icing degli areomobili;
- circa 3.000 mc per la pulizia delle piattaforme e delle attrezzature dell'impianto di de-icing.

Tale uso è assimilabile a quello di *igienico e assimilati*, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. f) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa.

Art. 2 Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3 Prescrizioni, Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il Concessionario deve:

- **effettuare il monitoraggio dei volumi annuali** di prelievo mediante il contatore installato lungo la tubazione di mandata della pompa sommersa di prelievo;
- **effettuare la misura di soggiacenza da p.c. del livello statico della falda** nel pozzo, almeno 2 volte l'anno (indicativamente in marzo/aprile e in ottobre/novembre) in condizioni sempre statiche ovvero dopo un fermo pozzo per un periodo di almeno 12 ore;
- **trasmettere** all'amministrazione concedente i dati di volume di prelievo annuali e di soggiacenza misurati, entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di monitoraggio al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato o trasmesso da questa amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la

difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata.**

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.4

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

Art.5

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2031 ai sensi della DGR n. 787/2014. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla

concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.6

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e

successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.7

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art.8

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 9

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Firmato dal concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.